



PROVINCIA DI CREMONA

LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE,
POLITICHE SOCIALI



Fondo di garanzia a sostegno dell'integrazione al reddito

REGOLAMENTO

(allegato al Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Solidali attraverso il lavoro" – Azione C "Integrazione del reddito", approvato con D.G.P. n. 93 del 17.02.2010)

ART. 1 (Finalità del fondo)

Il Fondo di garanzia a sostegno dell'integrazione al reddito ha la finalità di contrastare gli effetti negativi che la corrente crisi economica ha prodotto nei confronti dei lavoratori sospesi o cessati dal lavoro e delle loro famiglie, attraverso la facilitazione all'accesso al credito caratterizzato da condizioni di particolare favore.

ART. 2 (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento:

- "Protocollo" indica il Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "Solidali attraverso il lavoro" – Azione C "Integrazione del reddito", approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 93 del 17.02.2010;
- "Fondo", indica il Fondo di Garanzia a favore dei lavoratori sospesi o cessati dal lavoro, come meglio individuati al successivo Art. 5, dipendenti di aziende aventi sede legale e/o operativa nella provincia di Cremona;
- "Fondo Interessi Passivi", indica la quota del Fondo di Solidarietà che la Provincia destina per la copertura dei costi di ogni operazione di microcredito ammissibile, limitatamente agli interessi convenzionali, per un massimo di euro 15.000,00;
- "Garanzia", indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti richiedenti;
- "Banche", indica le banche firmatarie dei Protocolli d'intesa del 26.03.2009 per l'anticipazione sociale dell'indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria, straordinaria in deroga e mobilità, ovvero:
 - Banca Cremonese Credito Cooperativo
 - Banca Cremasca Credito Cooperativo
 - Cassa Padana - Banca di credito cooperativo

- Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano
 - Banca di Credito Cooperativo di Dovera e Postino
 - Credito Cooperativo dell'Adda e del Cremasco Cassa Rurale
 - Banca Popolare di Cremona
 - Banca Popolare di Crema
- “CIGO”, indica la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;
 - “CIGS”, indica la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria;
 - “CIG in deroga”, indica la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in deroga;
 - “ISEE rettificato”, indica l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (per “nucleo familiare” si intende anche quello composto da una persona singola) che è stato appositamente adattato dalle OO.SS. ai fini dell’applicazione del presente Regolamento e considera i seguenti indicatori:
 - a) redditi 2009 o CUD o buste paga (solo nel caso che non sia stata ancora fatta la dichiarazione dei redditi o non vi non vi è obbligo di farla o il CUD non sia stato ancora consegnato al lavoratore)
 - b) patrimonio immobiliare (casa di abitazione + box)
 - c) coefficiente nucleo familiare (i componenti del nucleo familiare)
 - d) affitto (in caso di abitazione non di proprietà)
 - e) disabili (oltre il 66% di inabilità certificata)
 - f) figli minori

ART. 3 (Partecipanti alla costituzione del Fondo)

Partecipano inizialmente alla costituzione del Fondo:

- Provincia di Cremona, con un importo pari a euro 100.000,00;
- Fondazione CARIPLO, con un importo pari a euro 100.000,00;

Potranno integrare ulteriormente l’ammontare del Fondo sia gli attuali sottoscrittori del Protocollo sia altri Enti pubblici e privati aventi sede nell’ambito territoriale della provincia di Cremona.

ART. 4 (Soggetti richiedenti)

Possono richiedere la Garanzia le Banche indicate al precedente Art. 2 del presente Regolamento.

ART. 5 (Beneficiari finali)

Beneficiari finali sono i lavoratori di aziende aventi sede legale e/o operativa nella provincia di Cremona che, alla data di presentazione della domanda:

- a) siano residenti o domiciliati nel territorio provinciale,
- b) si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - i. . sospesi in CIGO, CIGS, CIG in deroga,
 - ii. . licenziati in mobilità indennizzata,
 - iii. . disoccupati ordinari (disoccupazione indennizzata),
 - iv. . disoccupati speciali in edilizia (con indennità),

c) possiedano un “ISEE rettificato” inferiore a euro 15.000,00.

Al fine di semplificare la procedura di accesso ai benefici del Fondo, la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica da redigersi ai fini dell’“ISEE rettificato” è assicurata gratuitamente presso i Centri di Assistenza Fiscale dei sindacati CGIL, CISL e UIL.

Gli stessi Centri di Assistenza Fiscale dei sindacati CGIL, CISL e UIL provvederanno ad accertare, altresì, le condizioni di cui al punto b) del presente articolo e a rilasciarne al lavoratore relativa attestazione, da consegnare alla Banca come previsto dall’art. 7 del presente Regolamento.

ART. 6 (Operazioni ammissibili e misura massima dell’agevolazione)

Operazioni ammissibili

Sono ammissibili alla Garanzia le operazioni perfezionate mediante un contratto di finanziamento e relativo piano di ammortamento e che siano caratterizzate dalle seguenti condizioni:

- credito massimo individuale: euro 4.000,00
- disponibilità immediata dell’intero credito
- periodo di pre-ammortamento di 6 mesi,
- restituzione in 24 mesi (oltre i 6 mesi di pre-ammortamento)
- tasso agevolato: tasso fisso al 3%
- nessuna spesa di incasso delle rate mensili
- nessuna spesa di istruttoria
- nessuna spesa per eventuale apertura di nuovo conto corrente (salvo imposta di bollo e imposte sostitutive previste dalla normativa vigente).

L’obbligazione di restituzione del credito concesso graverà sul beneficiario finale esclusivamente per quanto concerne la quota capitale.

Gli interessi convenzionali, invece, saranno a carico della Provincia che vi provvederà mediante il Fondo Interessi Passivi.

A tal fine, gli interessi convenzionali maturati su ogni operazione saranno accantonati dalla Banca, che ne richiederà il rimborso alla Provincia annualmente.

Misura massima dell’agevolazione.

La Garanzia può essere concessa in misura pari al 50% dell’ammontare in quota capitale di ciascuna delle operazioni ammesse ai benefici del Fondo e, comunque, fino a esaurimento della disponibilità del Fondo.

Nei limiti della copertura massima delle operazioni, la Garanzia copre la perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per la quota di capitale.

ART. 7 (Iter delle richieste di ammissione)

Gestore del Fondo è la Provincia di Cremona.

La richiesta di finanziamento deve essere presentata alle Banche dal lavoratore tramite l’apposita modulistica messaggi a disposizione presso gli sportelli delle Banche.

I lavoratori che hanno già acceduto ai benefici previsti dal Protocollo sull'anticipazione sociale delle indennità di CIGO, CIGS, CIG in deroga e Mobilità dovranno rivolgersi alla stessa Banca che ha erogato l'anticipazione.

I lavoratori si impegnano, in ogni caso, a canalizzare l'indennità percepita a titolo di CIGO, CIGS, CIG in deroga, Mobilità o Disoccupazione presso la Banca alla quale richiedono il finanziamento di cui al presente Regolamento.

All'atto della richiesta, inoltrata direttamente alla Banca, il lavoratore consegna copia della documentazione, predisposta con l'assistenza dei Centri di Assistenza Fiscale dei sindacati CGIL, CISL e UIL, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 5.

La Banca, ricevuta la richiesta di finanziamento,

- a) verifica la correttezza e la completezza della documentazione presentata in ordine ai requisiti richiesti dal regolamento per l'accesso al finanziamento;
- b) valuta, a proprio insindacabile giudizio, l'opportunità della concessione del credito in ragione della presunta solvibilità del richiedente e delle specifiche finalità del Fondo di Garanzia precisate all'Art. 1 del presente Regolamento.

Successivamente la Banca trasmette la richiesta di garanzia alla Provincia, a mezzo fax o e-mail, indicando in modo specifico e motivato l'esito della propria valutazione e, nel caso questa sia positiva, richiedendo la prestazione della Garanzia e indicando precisamente:

- i dati anagrafici della persona destinataria dell'operazione di microcredito
- l'importo del credito garantito e l'importo degli interessi convenzionali
- l'ammontare della garanzia richiesta.

La Provincia prende atto della richiesta di garanzia, impegna la relativa spesa sulle risorse del Fondo di Garanzia e invia a sua volta alla Banca la lettera di garanzia, limitatamente alla quota di capitale di ogni operazione.

Quanto alla quota relativa agli interessi convenzionali, la Provincia provvede contestualmente a impegnare la relativa spesa sulle risorse provinciali del Fondo Interessi Passivi.

A conclusione dell'iter sopra descritto, la Banca comunica al lavoratore l'esito della sua richiesta, indicandogliene le motivazioni.

Nell'ipotesi di impossibilità di accoglimento per mancata disponibilità finanziaria, la Provincia ne darà comunicazione alla Banca richiedente e provvederà a istituire una lista di attesa, basata sull'ordine cronologico di arrivo delle domande di garanzia.

Le richieste di garanzia potranno essere inoltrate alla Provincia fino al 31 dicembre 2010, salvo che le disponibilità del Fondo si esauriscano in data antecedente.

ART. 8 (Erogazione dei finanziamenti)

In caso di accoglimento della richiesta, la Banca gestisce i conseguenti adempimenti e invita il richiedente a presentarsi per la stipula del contratto di finanziamento con relativo piano di ammortamento.

Il contratto sarà regolato dalle condizioni indicate al precedente Art. 6.

ART. 9 (Attivazione del Fondo)

Qualora un beneficiario finale si renda inadempiente con almeno 3 rate insolute, esperiti i tentativi di rito e solleciti previsti, la Banca potrà revocare il prestito e dovrà procedere, sulla base delle proprie ordinarie documentabili procedure stragiudiziali, specificatamente tramite la messa in mora a mezzo lettera raccomandata a.r. al recupero del credito.

Qualora, nell'ambito di tali procedure, il credito dovesse risultare irrecuperabile, la Banca potrà passare a sofferenza il prestito a suo tempo concesso e addebitare al Fondo la quota di competenza.

A tal fine, la Banca invierà alla Provincia un'apposita comunicazione cui dovranno essere allegati:

- dichiarazione del soggetto richiedente che attesti l'importo delle quote capitale relative alle rate non pagate e del capitale residuo alla data di avvio delle procedure di recupero del credito;
- copia del contratto di finanziamento.

La Provincia, verificata la completezza della documentazione anche ai fini della rendicontazione della spesa a Fondazione CARIPLO, provvederà a liquidare l'importo previsto dalla garanzia.

Al termine di ogni annualità di attuazione del Protocollo ogni Banca invierà alla Provincia un'apposita comunicazione cui dovranno essere allegati:

- dichiarazione del soggetto richiedente che attesti l'importo degli interessi convenzionali maturati per ciascun beneficiario;
- copia dei contratti di finanziamento stipulati.

La Provincia, verificata la completezza della documentazione anche ai fini della rendicontazione della spesa a Fondazione CARIPLO, provvederà a liquidare a ciascuna Banca l'importo corrispondente agli interessi convenzionali stessi.